



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL PICCOLO RIFUGIO DI FIOCCO DI LUNA ODV”
Rifugio per animali da reddito e cortile - Protezione Civile e Ambientale

SEDE LEGALE : Via di Moriano, n. 1022/C - Fraz. Monte S. Quirico - 55100 Lucca
SEDE OPERATIVA : Via del Seminario n. 790 - Fraz. Monte S. Quirico - 55100 Lucca
Tel. 353/4078713 E-mail: ilpiccolorifugiodifioccolucca@gmail.com
Codice Fiscale 92062010464

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 29 APRILE 2023 PER MODIFICA STATUTO

Il giorno 29 aprile 2023, in seconda convocazione alle ore 21,15, si è riunita a S. Alessio (Lu), presso l'UDA (Ufficio Diritti Animali) di Anpana Lucca in Via per S. Alessio n. 2145, l'Assemblea dei Soci iscritti all'Associazione “Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV”.

Sono presenti i Signori: Zullo Cinzia, Galleni Laura, Rossi Fabio, Bertocchini Angelo, Marconi Daniela.
Viene nominato Segretario Verbalizzante il Sig. Rossi Fabio.

Il Presidente constata che l'Assemblea è regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la Sede Operativa ed inviato ai Soci mediante e-mail e/o social network, contenente l'ora, il luogo della seduta e con il seguente Ordine del Giorno:

- Modifica articoli dello Statuto (per futura traslazione al RUNTS) e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dà altresì atto che sono presenti n. 5 Soci aventi diritto al voto dichiarando che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale, in seconda convocazione, per discutere e deliberare quanto indicato nell'Ordine del Giorno.

Il Presidente Cinzia Zullo legge gli articoli dello Statuto soffermandosi, nel dettaglio, su quelli che saranno modificati e/o aggiunti facendo presente che le suddette variazioni sono state necessarie in quanto, con la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, la normativa delle Onlus sarà abrogata (D.Lgs. 117/2017).

Viene quindi richiesta approvazione da parte dei presenti.

Questi i risultati:

VOTANTI : 5

VOTO FAVOREVOLI : 5

CONTRARI : 0

ASTENUTI : 0

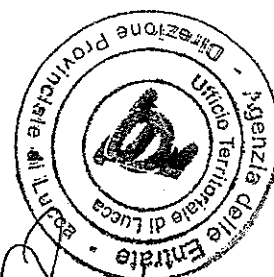
Il nuovo Statuto, approvato all'unanimità, sarà allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Fabio Rossi

Il Presidente
Cinzia Zullo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca
Registrazione fatta il 26/5/23
N. 553 serie 3



[Handwritten signature]

IL PICCOLO RIFUGIO DI FIOCCO DI LUNA ODV

“IL PICCOLO RIFUGIO DI FIOCCO DI LUNA ODV”

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "IL PICCOLO RIFUGIO DI FIOCCO DI LUNA ODV", con durata illimitata.
2. Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna ODV ha sede legale nel Comune di Lucca. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

1. 'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV" di Lucca è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, perseguendo a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le seguenti attività di interesse generale come indicate all'art 5 del Dlgs 117/2017:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (come da art 5 comma 1, lettera e)
 - interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, (come da art.5, comma 1, lettera f)
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (come da art 5, comma 1, lettera i)

Nello specifico, l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) Costituire e gestire uno o più rifugi per animali da reddito e cortile;
- b) Creare un movimento di opinione pubblica a favore degli animali in genere, illustrando ciò che questi animali offrono agli uomini sul piano affettivo, anche in collaborazione con le Autorità, Associazioni, ed Enti Protezionistici, al fine di migliorare il rapporto uomo-animale;
- c) Svolgere un'educativa propaganda zoofila in particolare tra i giovani;

- d) Svolgere campagne di sensibilizzazione e informazione sul problema dell'abbandono di animali da reddito e cortile;
- e) Adoperarsi, in genere, per assicurare adeguate condizioni di vita agli animali da reddito e da cortile abbandonati presenti sul territorio.
- f) Proteggere la natura, l'ecosistema, il paesaggio urbano ed extraurbano, l'ambiente e il settore agricolo-alimentare;
- g) Promuovere la diffusione di metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica;
- h) Contribuire al progresso della normativa vigente in materia di protezione degli animali e dell'ambiente;
- i) Gestire rifugi per animali, da reddito e da cortile, nonché tutte le fasi necessarie, comprese l'adozione, per garantirne la più adatta collocazione in relazione alla specie;
- j) Gestire, anche attraverso apposite convenzioni, aree naturali protette, oasi naturali e zone di importanza artistica, e storico-culturale, parchi urbani e suburbani comprese le relative strutture.

Art. 3

ATTIVITA' E VOLONTARIATO

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
3. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
4. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV" può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO

1. Il patrimonio dell'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV" è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, compresi gli avanzi di gestione, ed è funzionale alle attività ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dalle donazioni;
- c) dai lasciti testamentari;
- d) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- e) da contributi e proventi connessi allo svolgimento delle attività statutarie;
- f) da proventi derivanti da attività promozionali e manifestazioni;
- g) dal 5 per mille e altri trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici;
- h) da attività diverse, come definite dall'art 6 del DLgs 117/2017

3. Ai fini di cui al precedente punto 1, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, dovranno essere reinvestiti nel perseguimento delle attività statutarie per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss. gg e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione e il patrimonio in generale a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e il patrimonio in generale.

Art. 5

I SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi nazionali e territoriali dell'ODV.

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono diventare socie persone fisiche, che condividono le finalità della Associazione, che non presentano incompatibilità con le stesse finalità e che propongono istanza di adesione all'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV"

3. L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile.
5. I soci godono degli stessi diritti, nello specifico di partecipare alla vita associativa, di frequentare i locali dell'associazione; hanno il diritto all'elettorato attivo e passivo; partecipano all'elaborazione ed approvano il programma di attività; di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
6. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni nonché di osservare le deliberazioni degli organi sociali, di svolgere la propria attività in modo, gratuito e senza fini di lucro, di versare la quota sociale secondo le quote e i tempi stabiliti.
7. La validità di iscrizione all'Associazione, se ammessa, decorre a far data dal giorno del versamento della quota sociale per l'anno in corso.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di iscrizione deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato; entro 30 giorni dal ricevimento è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che deciderà in via definitiva entro 60 gg dal ricevimento del ricorso.
9. Il socio già iscritto, ha l'obbligo di rinnovare il tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno, tramite versamento della quota sociale per l'anno in corso, il mancato rinnovo della iscrizione entro tale termine comporta la sua automatica decadenza e di conseguenza, se eletto negli organi sociali decade da ogni carica eventualmente rivestita sia a livello nazionale che territoriale, tale evento determina altresì la perdita dell'anzianità di iscrizione ai fini della determinazione del diritto all'elettorato attivo e passivo.
11. Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV custodisce, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, il registro generale dei soci regolarmente iscritti ed il registro dei volontari.
12. L'anno sociale dell'Associazione Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV coincide con l'anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l'adesione, l'iscrizione è valida per l'anno solare in corso.
13. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
14. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, salvo i casi di non ammissione dei soci.

Art. 6 SOCI

I Soci sono ordinari e svolgono attività di volontariato attivo nei vari ambiti contemplati dallo Statuto.

Art. 7 CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'

Non possono essere ammessi, quali soci dell'Associazione "Il Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna OdV":

1. Chi svolga attività lavorative o ludiche non compatibili con gli scopi e finalità dell'Associazione.
2. Chi sia stato raggiunto da provvedimento di esclusione dall'Associazione;
3. Chi abbia commesso illeciti in danno degli animali o dell'ambiente

Art. 8

DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- per aver causato danni di una certa gravità all'associazione.

a. L'esclusione dei soci è decisa dal consiglio direttivo ma l'escluso può far ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

b. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega dell'associazione stessa.

c. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art. 9

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, secondo quanto previsto dall'art 30 del Dlgs 117/2017.

2. La durata degli organi sociali è quinquennale.

3. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al CO.2, art.2397 del Codice Civile.

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed hanno diritto di voto coloro che hanno un'anzianità di iscrizione presso l'Associazione da almeno tre mesi e sono in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ciascun associato ha un voto.

- a) L'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancioconsuntivo e preventivo;
- b) Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei Soci o dalla maggioranza dei Consiglieri;
- c) In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente convoca tempestivamente l'assemblea a prescindere dalla convocazione annuale di cui alla lettera a)
- d) Elegge e revoca i Consiglieri oltre all'organo di controllo e all'eventuale Revisore dei Conti; discute ed approva i programmi di attività;
- e) Delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, con le modalità previste al punto 6 del presente articolo;
- f) Delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti in caso di elezioni suppletive in mancanza di liste dei non eletti;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- i) Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- l) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- m) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stessa;
- n) Delibera in seduta straordinaria sull'eventuale trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati;
- o) Approva il bilancio d'esercizio; delibera sulla esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire con anticipo di 15 giorni mediante comunicazione scritta, affissione nella sede, pubblicazione sulle pagine dei social network, ove esistenti, ed inviata a tutti i soci a mezzo posta o a mezzo mail fornita dal singolo Socio in sede di iscrizione. L'avviso deve riportare la data della prima e della seconda convocazione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.

4. È ammessa la partecipazione per delega scritta, con il limite di 3 deleghe per ogni socio.

5. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta dal Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale e devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

6. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e dell'Atto Costitutivo, è richiesta in assemblea straordinaria in prima convocazione la presenza qualificata dei $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è richiesta la presenza del 50% + 1 degli associati e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Art. 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da 5 (cinque) Soci eletti dall'assemblea, secondo le modalità del presente Statuto ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. I Consiglieri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza semplice, con voto segreto, da tutti i Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione non inferiore a tre mesi riuniti in assemblea. All'inizio delle operazioni di voto si costituisce il Seggio Elettorale, formato da un Presidente, un Segretario e uno scrutatore designati dal Presidente uscente, scelti tra i Soci dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo compreso il Presidente, dura in carica 5 anni; i membri restano comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei successori.
4. In sede di candidatura alle elezioni del CD deve essere garantito l'equilibrio di genere attraverso apposito Regolamento.
5. I Consiglieri assenti consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute, sono considerati dimissionari e decadono automaticamente dalla carica.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo i relativi poteri sono attribuiti al Consigliere più anziano; l'anzianità è determinata dalla data di nomina; in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio e in ultimo dall'età.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione o documentato impedimento permanente il CD, valutata l'impossibilità del Presidente di proseguire nel mandato, procederà a sostituirlo entro 30 giorni per mezzo di elezione interna, previa reintegrazione dei componenti secondo le modalità di cui al presente Statuto. In tal caso il Presidente eletto rimane in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.
8. In caso di cessazione dalla carica di uno dei Consiglieri per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti; nel caso in cui nella graduatoria non vi fossero ulteriori candidati non eletti, il Presidente procederà entro tre mesi dalla cessazione della carica all'indizione di nuove elezioni.
9. Le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del CD.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
11. Delle riunioni del CD viene redatto apposito verbale.
12. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente

- a) È eletto dai membri del Consiglio Direttivo;
- b) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

- c) Può essere rieletto per 3 volte al massimo consecutive;
- d) In casi indifferibili e urgenti, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentiti i consiglieri per le vie brevi, salvo sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza da convocarsi entro 15 giorni; se non delegata, svolge la funzione di tesoriere tenendo ed aggiornando i libri contabili obbligatori, anche avvalendosi della collaborazione di altri soci o di un professionista abilitato;
- e) Tiene ed aggiorna il registro dei soci, il registro dei volontari, il registro dei verbali del CD, il registro dei verbali delle assemblee, il protocollo della corrispondenza, il registro relativo all'inventario dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla Sezione o ad ogni variazione o su richiesta, per tali competenze può avvalersi anche della collaborazione di altri soci della Sezione;
- f) È responsabile della copertura assicurativa dei veicoli e dei mezzi in uso;
- g) È responsabile in materia di sicurezza, secondo quanto previsto da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dalla data d'iscrizione a socio, ove ancora non fosse possibile determinare l'anzianità avrà rilievo l'età anagrafica.

Art. 13

IL VICE PRESIDENTE

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo e lo sostituisce svolgendone tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento temporaneo, ovvero per singoli affari su mandato dello stesso.

Art. 14

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione; ha i seguenti compiti:

- a) Provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) Svolge tutte le azioni necessarie al buon andamento dell'Associazione e al perseguimento delle finalità statutarie sulla base delle linee approvate in Assemblea;
- c) Redige, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e lo porta in Assemblea per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che comportino aumento di patrimonio, nonché su ogni affare che ne comporti la trasformazione o la diminuzione esulle variazioni di bilancio dell'esercizio in corso;
- e) Applica sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci dell'Associazione;
- f) Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente.

- g) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori a 100.000 euro annui il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornate nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 1 MLN di euro annui, il consiglio direttivo deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale approvato dall'assemblea dei soci.

Art.15

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del C.Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al Co.2, art.2397 del C.Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nel caso di violazione dei doveri previsti dal presente Statuto, il Socio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari, in ordine di gravità:

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto
- c) sospensione
- d) esclusione

2. L'irrogazione delle sanzioni compete al CD. La delibera di irrogazione della sanzione, viene comunicata per iscritto al Socio.

3. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d) deve essere preceduta da contestazione scritta, nella quale viene concesso al Socio il termine di 15 giorni per produrre eventuali scritti difensivi.

4. Il Socio può chiedere al CD di essere sentito nel merito ed esporre le proprie ragioni oralmente e farsi assistere da un professionista qualificato, in tale ipotesi dovrà darsi riscontro con apposito verbale.

5. Non è ammessa, nel procedimento disciplinare, irrogazione di sanzioni per fatti non compresi nella delibera di irrogazione della sanzione di cui al comma 2.
6. In caso di delibera di esclusione, il socio escluso può entro 30 gg dalla comunicazione ricorrere all'Assemblea che deciderà in via definitiva entro 60 gg dal ricevimento del ricorso scritto.

Art. 17

VOTO DI SFIDUCIA

1. In caso di comprovati e documentati illeciti commessi con dolo o colpa grave in danno della Associazione o di svolgimento di attività in contrasto con le finalità e gli scopi della Associazione, su istanza motivata e firmata dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto e anzianità di iscrizione di almeno tre mesi, può essere presentata dal Presidente la mozione di sfiducia nei confronti di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente.
2. Il Presidente procede entro 30 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci
3. Il Consigliere soggetto passivo della mozione di sfiducia può presentare per iscritto al CD memorie difensive entro 15 giorni dalla notifica della mozione da effettuarsi a mezzo raccomandata a/r a firma del:
 - a) Presidente in caso di mozione di sfiducia di un Consigliere;
 - b) Vice Presidente Territoriale in caso di mozione di sfiducia del Presidente Territoriale;
4. La mozione di sfiducia è approvata se la maggioranza dei Soci si esprime a favore e decreta con effetto immediato la decadenza dalla carica del Consigliere sfiduciato. Il soggetto nei confronti del quale è stata presentata la mozione di sfiducia può partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma non può esprimere il voto. Egli può, nell'esposizione delle proprie ragioni, farsi assistere da un professionista qualificato.

Art. 18

ASSICURAZIONE

1. Tutti i Volontari debbono essere coperti da Assicurazione contro gli infortuni e malattie, e la responsabilità civile valevole dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La stipula delle polizze assicurative di cui al punto 1. del presente articolo è di esclusiva competenza dell'Associazione;

Art. 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
NORME FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

